

SOF - APS

SOCIETÀ' ORNITOLOGICA FERRARESE -
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

iscritta con il numero 1921 nel Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale di Ferrara, prot.
N. 84282 del 7/8/2003

Affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani – F.O.I.-ONLUS

Sede legale c/o Droghetti Pietro, via Palestro, 54 – 44121 FERRARA

Recapito postale c/o Manferdini Stefano, via G. Bruno, 22/O – 44039 TRESIGALLO (FE)

STATUTO

Titolo I°

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

- Art. 1- Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (altresì detto Codice del Terzo Settore) l'Assemblea Generale Straordinaria dei soci ha deliberato l'adeguamento modificativo dello Statuto associativo costituendo, anche ai sensi delle norme del Codice Civile, in continuità con le precedenti ragioni sociali, l'associazione avente la denominazione: Società Ornitologica Ferrarese - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (in sigla SOF- APS) con sede in Ferrara, Associazione fra allevatori e cultori di uccelli in genere.
- 2 Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "SOCIETÀ' ORNITOLOGICA FERRARESE" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".
- Art. 2- L'Associazione ha durata illimitata.
- 2 L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica ed esclude qualsiasi forma di speculazione e di lucro.
- 3 L'Assemblea dei soci ha facoltà di deliberare l'adesione ad Enti Ornitologici federativi a carattere nazionale ed internazionale.
- Art. 3- Scopo dell'Associazione è di riunire gli allevatori e gli amatori, per incoraggiare ed incrementare l'allevamento, migliorare la qualità delle razze e varietà di uccelli (compresi gli ibridi) che possono essere allevati in cattività e di contribuire nei limiti del consentito, a portare il proprio apporto alla scienza ornitologica ed alla conservazione del patrimonio ornitologico.
- 2 Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi - avvalendosi in modo quasi esclusivo delle prestazioni dei volontari associati - di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:
- a- promuovere la cultura ecologica per diffondere la conoscenza, l'esperienza diretta, l'apprezzamento e il rispetto della natura, educare al buon uso delle sue risorse, stimolare l'azione a sua difesa, tutelare la biodiversità;
- b- promuovere e divulgare in particolare le scienze ornitologiche, i principi e le tecniche di riproduzione e di allevamento degli uccelli di tutte le specie e le sottospecie con le loro eventuali diversificazioni o forme domestiche (razze, tipi, categorie e varietà).
- Art. 4- Per meglio raggiungere gli scopi esposti, l'Associazione potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:
- 1) mostre ed esposizioni ornitologiche, mostre divulgative e mostre scambio, a carattere sportivo ed amatoriale e nel rispetto delle leggi vigenti;
- 2) convegni e riunioni a carattere culturale, scientifico e tecnico;
- 3) oasi, riserve, parchi, monumenti naturali e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali;

Stefano Droghetti
B. Boccia

- 4) aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;
- 5) gestire centri per il recupero degli uccelli selvatici e domestici, al fine di curarli, riabilitarli e, per quelli selvatici, di rilasciarli in natura;
- 6) attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;
- 7) attività di sensibilizzazione finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale;
- 8) attività di cultura ecologica e educazione ambientale, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo e educativo, attività con le scuole e le università, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali audiovisivi, attività legate alla fotografia naturalistica;
- 9) attività di ricerca scientifica e di divulgazione, finalizzata alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli e della natura nonché attività di assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e di interesse dell'associazione;
- 10) azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, l'inanellamento obbligatorio degli uccelli, i campi di studio e di sorveglianza;
- 11) realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 12) studi e ricerche per un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;
- 13) attività finalizzata a diffondere la fruizione della natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale.

Art. 5- Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione.

Art. 6- L'Associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale.

2 La scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

4 Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'Associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) utilizzare personale del Servizio Civile;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) erogare premi e borse di studio;
- d) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- e) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;

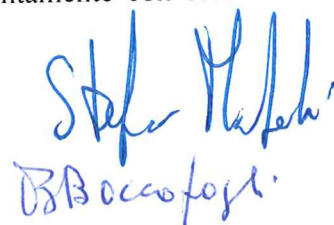
Stefano Melli
B. Boccia

f) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

Titolo II°

DEI SOCI

- Art. 7- L'Associazione è costituita da soci ordinari, da soci esordienti e da soci onorari.
2 Sono da considerarsi esordienti i soci di età compresa tra i 6 (sei) ed i 17 (diciassette) anni.
3 Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a dodici.
4 Possono essere soci coloro che accettino il presente statuto e si obblighino ad osservarlo in ogni sua parte.
- Art. 8- Chi intende far parte dell'Associazione, dovrà inoltrare domanda scritta (modulo d'iscrizione) compilata e firmata in ogni sua parte al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini dell'ammissione.
2 Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
3 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.
4 L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio.
5 L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire al Collegio dei Probiviri e solo successivamente l'autorità giudiziaria, nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.
- Art. 9- E' considerato socio la persona regolarmente iscritta all'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote annuali stabilite dal Consiglio ed approvate dall'Assemblea.
- Art.10- Possono essere proposti dal Consiglio Direttivo a soci Benemeriti i soci che per speciali benemeritenze, per la loro attività, collaborazione ed iniziative personali, esplicate per il potenziamento dell'Associazione avranno efficacemente contribuito al suo sviluppo.
2 La qualifica di socio benemerito deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
3 Nella sede e/o nel sito internet dell'Associazione sarà esposto in permanenza e aggiornato l'elenco dei soci.
- Art.11- I soci hanno diritto di:
a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
b) esercitare l'elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, l'elettorato passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, previa richiesta scritta o messaggio di posta elettronica, rivolta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che avrà 15 giorni di tempo per aderire obbligatoriamente alla richiesta del socio, concordando congiuntamente con esso le modalità di accesso agli atti.
2 I soci hanno l'obbligo di:


BBaccocchi

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto ed in buona fede nei confronti dell'associazione, degli altri soci e dei terzi;
- d) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- e) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.
- L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione sarà sempre svolta a titolo volontario e gratuito.
- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) espulsione.
- Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso.
- Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.
- Il Consiglio Direttivo dichiarerà decaduti i soci che per quanto invitati per iscritto non si metteranno in pari con la quota sociale annuale.
- Il Consiglio Direttivo può espellere i soci che in qualunque modo danneggiano moralmente e materialmente l'Associazione o fomentano dissidi o disordini fra i soci.
- L'espulsione verrà determinata a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo e verrà poi fatta conoscere all'Assemblea dei soci quale semplice notifica.
- Prima di procedere all'espulsione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa.
- L'espulsione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera del Consiglio Direttivo.
- Il socio cui sarà applicata l'espulsione potrà ricorrere entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Collegio dei Probiviri il cui giudizio sarà inappellabile.
- I soci espulsi non potranno richiedere la riammissione.
- I soci receduti, decaduti o espulsi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.
- I soci sottoposti a procedimento penale dall'autorità giudiziaria saranno immediatamente sospesi da ogni attività sociale fino all'esito del giudizio.

Titolo III°

PATRIMONIO SOCIALE

- Art.12- Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione, dai contributi dei soci e dai proventi vari è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da beni immobili e da beni mobili (in essi compresi tutte le attrezzature ornitologiche, le dotazioni informatiche e quant'altro necessario per la corretta tenuta della struttura associativa) di sua proprietà.
- L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'articolo 85 del Codice del Terzo Settore, ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.
- Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

Stefano Muffolini
B. Bocciafoglia

6 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

7 Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno reinvestiti in finalità coerenti con gli scopi sociali.

Titolo IV°

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.13- L'Esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza.

3 Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto, assieme al bilancio preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4 Tanto il bilancio preventivo quanto il bilancio consuntivo dovranno essere esposti all'albo sociale o sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea in modo che i soci possano esaminarli.

5 Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea la situazione patrimoniale.

6 Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

7 Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

8 L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

9 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

10 Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e lo depositerà presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

11 Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo dovranno essere controfirmati dai revisori dei conti, i quali dovranno unire la loro relazione.

Titolo V°

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEE

Art.14- L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci.

2 L'Assemblea ordinaria dei soci avrà luogo una volta all'anno di norma entro e non oltre il 30 aprile.

3 In essa il Presidente sottoporà all'approvazione dei soci la relazione dell'attività svolta e la relazione finanziaria.

Art.15- L'Assemblea provvede a:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali allo scadere di ogni biennio o qualora sia necessario;
- b) discutere ed approvare il bilancio;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Stefano Maffei
BBoccofoli

g) discutere e deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo o degli associati.

Art.16- Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente, ogni qualvolta verrà ritenuto necessario; potranno inoltre essere convocate dal Presidente, entro quindici giorni dalla richiesta, su domanda scritta di almeno un terzo dei soci.

Art.17- La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso (lettera, fax, telegramma, lettera di posta elettronica) contenente l'ordine del giorno, firmato dal Presidente (nel caso d'impossibilità di quest'ultimo dal Vicepresidente) e da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso stesso sarà inoltre affisso alla sede sociale e/o sul sito internet dell'Associazione.

Art.18- L'Assemblea ordinaria sarà valida:

a) –in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci in regola coi versamenti delle quote sociali;

b) –in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati in regola coi versamenti delle quote sociali e l'argomento da trattare.

2 Le delibere di modifica dello statuto da parte dell'Assemblea straordinaria dovranno essere prese (sia in prima che in seconda convocazione) con la presenza o la rappresentanza ed il parere favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci in regola coi versamenti delle quote sociali.

3 Le delibere di scioglimento dell'associazione dovranno essere prese con la presenza o la rappresentanza ed il parere favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci in regola coi versamenti delle quote sociali.

Art.19- Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'Assemblea.

2 Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano: l'elezione delle cariche sociali saranno fatte per scheda segreta.

3 Se avvengono votazioni a scheda segreta il Presidente nominerà fra i presenti tre scrutatori. Hanno diritto di voto soltanto coloro che risultino regolarmente iscritti nell'elenco dei soci e che siano in regola col versamento delle quote sociali.

4 In caso malattia o di altri impedimenti i soci assenti possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri soci, mediante deleghe scritte.

5 Ciascun socio ha un solo voto e non può rappresentare più di due soci.

6 Per i soci minorenni il voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi.

Art.20- L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, o in mancanza di questi dal consigliere più anziano d'iscrizione.

2 Le deliberazioni devono constare di verbale di nomina, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolte in apposito registro, numerate, vidimate in ciascun foglio dal Presidente.

3 I verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun associato può prenderne visione.

ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art.21- Le elezioni biennali si svolgeranno non oltre quindici giorni dall'Assemblea ordinaria annuale la quale provvederà:

a) –a fissare la data delle elezioni;

b) –alla nomina del seggio elettorale.

2 Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dall'Assemblea stessa.

3 Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta ed il Consiglio uscente curerà di garantirne la massima segretezza.

4 La votazione avrà luogo con scheda unica con un massimo di nove preferenze; risulteranno eletti i primi nove soci più votati. A parità di voti si considererà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ed in caso poi di pari anzianità, il socio più anziano di età anagrafica.

Stefano Maffei
BBoccofogli

5 Contemporaneamente si provvederà alla nomina dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
 Probiviri, con le regole che verranno di volta in volta fissate dal Consiglio Direttivo.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.22- L'Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto di nove membri e cioè un
 Presidente e otto consiglieri eletti con le norme di cui al precedente art. 21.

2 Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, e può essere sempre rieletto.

3 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, procederà alla nomina del Presidente, di un
 Vicepresidente, del Segretario, del Cassiere e alla determinazione delle singole mansioni.

Art.23- Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga
 opportuno e non meno di tre volte all'anno, o su domanda di almeno tre consiglieri.

2 L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere inviato normalmente
 almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3 Le adunanze saranno valide purché sia presente la metà più uno dei membri, dopo mezz'ora di
 quella fissata nell'avviso di convocazione.

4 Il consigliere che senza giustificato motivo per tre sedute consecutive non prenderà parte alle
 adunanze del Consiglio Direttivo sarà ritenuto dimissionario e sarà sostituito nel Consiglio
 Direttivo col socio che seguiva in graduatoria nelle elezioni l'ultimo consigliere eletto.

Art.24- Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta dei voti.

2 Le votazioni sono palesi o a scheda segreta.

3 La parità comporta il riesame della proposta.

Art.25- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione dell'Associazione, e dovrà:

- a) –curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;
- b) –amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione;
- c) –curare l'organizzazione dell'Esposizione annuale e delle manifestazioni in genere;
- d) –deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- e) –compiere tutti quegli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non
 siano riservati all'Assemblea.

C) PRESIDENTE – SEGRETARIO - CASSIERE

Art.26- Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e a lui spetta la firma sociale.

2 Convoca il Consiglio Direttivo quante volte lo ritenga opportuno e necessario ed a nome del
 Consiglio convoca le Assemblee che egli presiede.

3 Al Presidente spetta presentare all'Assemblea ordinaria la relazione dell'attività svolta durante
 l'anno.

4 In assenza del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

Art.27- Il Vicepresidente, assente il Presidente, lo sostituisce e ad esso sono demandati i compiti e le
 attribuzioni del Presidente stesso.

Art.28- Il Vicepresidente provvede agli acquisti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio.

Art.29- Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d'ufficio, e alla tenuta del registro
 protocollo, convoca il Consiglio e l'Assemblea; compila i verbali del Consiglio e
 dell'Assemblea; compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci; degli allevatori nazionali ed
 esteri; compila il libro origini e il registro distribuzione anelli e controlla le riscossioni delle
 quote, la tenuta del registro delle quote sociali, la tenuta e l'aggiornamento del libro dei beni
 patrimoniali.

Art.30- Il Cassiere provvede: al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate effettuate su
 autorizzazione del Presidente o chi per esso, alla compilazione del consuntivo, del preventivo e
 della situazione patrimoniale.

2 E' responsabile della cassa e depositerà le eccedenze sul conto corrente presso Istituto di Credito
 designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

D) REVISORI DEI CONTI

Art.31- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea fra i soci in
 regola col versamento delle quote sociali, con le norme di cui al precedente art.21.

2 I Revisori dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Stefano Ruffini
B. Bocca fgl

- 3 I Revisori dei Conti provvederanno al controllo della amministrazione dell'Associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili e alla compilazione della relazione annuale.

E) COMITATO DEI PROBIVIRI

- Art.32- Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall'assemblea fra i non soci.
 2 I Probiviri durano in carica quattro anni e possono essere sempre rieletti.
 3 Il Collegio dei Probiviri dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero fra i soci e Associazione e fra soci e soci per affari inerenti l'Associazione, giudicano circa le espulsioni dei soci qualora ne vengano investiti dalle parti; deliberano e giudicano quali arbitri amichevoli, compositori.
 4 I soci e l'Associazione sono quindi obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte circa l'interpretazione del presente statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

Titolo VI°

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.33- Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da apposita Assemblea straordinaria con le maggioranze stabilite dall'art.18 comma 3.
 2 L'Assemblea nominerà fra i soci un apposito comitato di cinque membri che provvederà a stabilire l'ammontare del patrimonio sociale, che verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente non lucrativo del Terzo settore avente finalità analoghe, o in mancanza, ad Enti aventi fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'art 9 del Codice del Terzo settore.
 3 Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'apposito comitato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
 Art.34- L'Assemblea potrà nominare fra i soci, quando ciò sia ritenuto opportuno, il "PRESIDENTE D'ONORE".
 2 Tale carica può essere ricoperta esclusivamente da quel socio che per speciali benemeritenze, meriti o competenze abbia dato notevole risalto all'Associazione.
 3 Il "PRESIDENTE D'ONORE" può prendere parte ai Consigli Direttivi.
 4 La carica di "PRESIDENTE D'ONORE" è a vita.
 Art.35- Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA
 17 NOV. 2022
 Atto Registrato il _____ al N. 2730 Sr. 3
 Liquidati euro _____
 (ESENTI) _____ euro)
 per il DIRETTORE



*Firma su delega del direttore Provinciale
 dott. Giuseppe Rosso

Stefano Pelli
B. Boccardo